



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENA | ANTONIO GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI RITO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAURIELLO | AVV. ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2003/06 depositato il 10/03/2006
- avverso la sentenza n° 182/02/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

controparti:

LO CONTE MAURO
I VICOLO VITALE, 4 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

LO CONTE ALDO

C.DA ORNETA, 41 A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

LO CONTE ALESSANDRA

C.DA TORANA, 100 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

CIANI ERMINIA

VIA SERRA, 90 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2003/06

UDIENZA DEL

09/03/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

73/12/09

PRONUNCIATA IL:

09/03/09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02/04/09

Il Segretario

M. Meraplauc

Commissione Tributaria Regionale della Campania

È COPIA USO STUDIO

data 8/5/09 Il Segretario AM

Si rilascia su richiesta di PARTE

per uso STUDIO in data 8/5/09

Commissione Tributaria Regionale
della Campania - Sez. St. Salerno

Diritti di copia assolti sull'originale.

Salerno 29/5/09 AM



(segue)

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
ALTRO n° RE0CRTA00012/2003 REC.CREDITO.IMP 1999

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2003/06

UDIENZA DEL

09/03/2009 ore 09:30

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla scorta del p.v.c. redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Ariano Irpino, questa notificava agli eredi della ditta Lo Conte Raffaele, come individuati in atti, l'atto di recupero credito, n. RE0CRTA00012/2003 - anno 1999, per aver ritenuto indebitamente utilizzato il credito d'imposta, nei limiti di € 2.065,82..

L'Ufficio riteneva non spettante in parte il credito richiesto per incremento dell'occupazione, ex art. 4 della L. 449/97, in quanto usufruito anche per l'assunzione del dipendente Albanese Arminio che risulta licenziato prima del decorso del prescritto triennio.

Con sentenza n. 182/02/04, depositata in data 03 maggio 2005, la sez. n. 02 della C.T.P. di Avellino, dopo aver superato le preliminari eccezioni di diritto prospettate dai ricorrenti, accoglie il ricorso nel merito e compensa le spese di giudizio.

La Commissione ritiene che, come risulta dal libro paga, il livello occupazionale dell'impresa, nel periodo agevolato 01.10.97 - 31.12.2000, non è mai sceso al di sotto delle due unità lavorative richieste per la concessione del credito d'imposta.

Nel rispetto della procedura la sentenza viene impugnata dall'Agenzia delle entrate di Ariano Irpino.

Questa contesta l'operato del primo Giudice perché ritiene non sufficiente la presenza nel periodo agevolato di altre unità lavorative in sostituzione di quella licenziata, in quanto il licenziamento costituisce causa di revoca del beneficio fruito in capo al singolo dipendente, trattandosi di atto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, per evitare la quale il legislatore non ammette sostituzioni di sorta.

L'Agenzia riferisce che è innegabile che il lavoratore Albanese Arminio, assunto il 07.01.1998, sia stato licenziato il 24.11.2000, cioè prima del compimento del triennio previsto dalla legge agevolativa, conclude con la richiesta di riforma della sentenza con vittoria delle spese processuali.

Si costituisce tardivamente la difesa di controparte che, con controdeduzioni all'appello dell'Ufficio ne rileva l'infondatezza e la carenza tecnica di analisi in materia giurislavorista, con appello incidentale, dispiegato congiuntamente, chiede la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 500,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 449/97 sono previsti incentivi per le piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi e così è avvenuto nel caso in esame. Ma tale agevolazione è concessa ed è mantenuta purché siano rispettate precise condizioni, riportate al successivo comma 5 dello stesso articolo di legge, che alla lettera c) prevede che " *il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato*".

Tale ultima condizione si è verificata nel caso in discussione, ed infatti da una preciso riscontro delle date di assunzione e di dimissioni dei lavoratori, il Collegio ha riscontrato, nel periodo minimo previsto per l'agevolazione, 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000, la presenza di lavoratori che, assunti successivamente, Albanese Nicola, n. 21 del libro matr., e Tommasiello Carmine, n. 22, hanno consentito il reintegro del livello occupazionale venuto meno dalle dimissioni del lavoratore Albanese Arminio, che, non ha coperto l'intero periodo soltanto per pochi giorni, e del lavoratore Bottaccio Michele che è stato assunto il 27.12.97 e non il 1° settembre 1997.

Ed invero, nell'illustrare l'intera disciplina il Ministero delle finanze emanò la circolare n. 219/98 che sullo specifico punto ha spiegato che tale condizione sottintende il mantenimento nel periodo triennale di agevolazione, del livello occupazionale composto sia dall'incremento occupazionale che ha dato luogo al credito d'imposta che di quello già esistente alla data del 30 settembre 1997.

Nel caso in esame anche se, al 30 settembre 1997, non era presente alcun altro occupato, in quanto il lavoratore Bottaccio Michele risulta dal libro matricola in atti, n. cronologico 17, essere stato assunto in data 27.12.1997, subentra nel caso in discussione, in soccorso del contribuente, il

punto in cui la predetta circolare ha specificato che “ ... di contro, qualora i predetti atti riguardano lavoratori assunti nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2000, gli stessi comportano una riduzione del livello occupazionale e, conseguentemente, una corrispondente revoca del credito, nel periodo d'imposta in cui detta riduzione si è verificata, salvo il ripristino da parte dell'impresa del precedente livello occupazionale”

In prosieguo la C.M. n. 219 precisa che costituisce causa di perdita del credito d'imposta il licenziamento del lavoratore, quindi viceversa non costituisce causa di perdita di tale credito le dimissioni del lavoratore, come è avvenuto nel caso in discussione.

Agli atti di causa è depositata lettera di dimissioni del lavoratore Albanese Arminio, che, fino a querela di falso, questo Collegio è tenuto a considerare veritiera.

L'appello dell'Ufficio reggendosi sull'unica convinzione che il lavoratore Albanese Arminio sia stato licenziato e, quindi, non si sia spontaneamente dimesso, a giudizio di questo Collegio, risulta infondato.

La costituzione tardiva della controparte, avvenuta in data 23.10.2007, mentre l'atto di appello era stato notificato in data 24 / 27 febbraio 2006, non consente a questo Collegio di prendere in considerazione l'appello incidentale proposto da controparte in ordine alle spese del giudizio di primo grado, compensate dai primi Giudici.

Per motivi di equità si reputa opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e compensa le spese.

Salerno, 09.03.2009

Il Relatore

Il Presidente

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 09/03/09
Il Segretario Stecopano